

Webinar 28 novembre 2023: "Aggiornamento normativo e attuazione delle misure relative alla prevenzione dell'inquinamento da gas Radon"		
RISPOSTE AI QUESITI		
N.	Quesito	Risposta fornita
1	in una fase storica in cui si invoca il regolamento edilizio unico, ha senso che migliaia di comuni scrivano ciascuno autonomamente proprie norme su un tema così specialistico come il radon?	Ai comuni non è richiesto di scrivere norme specifiche sul tema radon, bensì solo di recepire le disposizioni nazionali e regionali nel regolamento edilizio.
2	come si interpreta 'coinvolgono attacco a terra?'; nuova pavimentazione? rifacimento di massetti? sottofondi? vespai-igloo?	Come richiamato nella norma tali definizioni sono da intendersi nel senso di tutti gli interventi di "manutenzione straordinaria" che sono da effettuare su un immobile e coinvolgono l'attacco a terra. Resta inteso che ogni intervento eseguito su immobili che già sono dotati di una misura tecnica non si rende più necessario, a meno di misurazioni che diano atto di livelli di riferimento superati.
3	vorrei gentilmente un chiarimento sul perchè regione lombardia abbia disposto che ogni singolo comune debba modificare il proprio reg. edilizio con l'inserimento di norme tecniche specifiche e non abbia optato per l'emanazione di un proprio atto prevalente sui regolamenti edilizi di immediata applicabilità su tutto il territorio regionale. a mio modesto giudizio sarebbe stata una scelta più efficiente ed efficace, grazie	Il regolamento edilizio affinisce alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Regione ha semplicemente fornito le indicazioni tecniche per l'aggiornamento di tali regolamentazioni locali.
4	piano interrato con destinazione ripostiglio realizzato nel 2006 in difformità dal permesso di costruire, viene richiesta la sanatoria solo oggi. la verifica della doppia conformità richiesta dalla normativa vale anche per la normativa relativa al gas radon? quindi ad oggi come è possibile verificare la l.r. 3/2022 per un intervento eseguito nel 2006?	In applicazione dell'articolo 3 della L.R. 3/2022, i relativi adempimenti ivi previsti si applicano solo per i locali ad uso abitativo. Il quesito proposto, riferito ad un caso specifico, non è pertinente all'incontro organizzato. Per tale fattispecie è necessaria una valutazione puntuale di tale casistica. In linea di principio una sanatoria chiesta oggi va valutata secondo i disposti normativi attualmente vigenti
5	in ambito di richiesta di agibilità quali sono i documenti che il comune deve obbligatoriamente trasmettere ad ats ai fini della valutazione?	Ad ATS, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l.r. 7/2017 come modificata dalla l.r. 3/2022 deve essere inviata "copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, corredata di attestazione dell'avvenuta realizzazione di almeno una misura tecnica correttiva per la mitigazione o il contenimento dell'accumulo di gas radon all'interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, dell'avvenuta predisposizione di un'ulteriore misura tecnica correttiva per la rimozione di tale gas"
6	quali sono le conseguenze se il tecnico richiedente di agibilità non fornisce entro, o oltre, i 24 mesi la misurazione della concentrazione al gas radon post opera	Si rimanda a quanto espressamente previsto dal DPR 380/2001 art. 24 che peraltro rimanda ai disposti di cui alla L. 241/90 sul procedimento amministrativo.
7	buon pomeriggio, per cui il termine dei 18 mesi per la verifica vale per tutto il territorio regionale, giusto?	No, il termine di 18 mesi entro i quali condurre la misurazione annuale dei livelli di radon vale solo ed esclusivamente per Piani seminterrati e P.T. di edifici ubicati nelle aree prioritarie a rischio radon come individuate da Regione Lombardia con D.g.r. 26 giugno 2023 - n. XII/508.
8	buongiorno. criteri costruttivi che riguardano le costruzioni esistenti, mentre per le nuove costruzioni?	Per le nuove costruzioni si applicano le tecniche di prevenzione, mentre per gli interventi sull'esistente si applicano le tecniche di mitigazione. Entrambe sono reperibili ed illustrate dettagliatamente nel documento regionale del 2011 (Linee Guida regionali) richiamate nella l.r. 3/2022. Sono disponibili al link https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/Tutela-e-sicurezza-del-cittadino-lavoratore-e-consumatore/linee-guida-gas-radon/linee-guida-gas-radon
9	l'art. 3 si riferisce solo agli edifici civili o si riferisce a tutti gli edifici pertanto industriali artigianali ecc.	Se il riferimento all' "art.3" è da intendersi alla legge regionale 3/2022 allora ci si riferisce agli edifici ad esclusivo uso abitativo.
10	i laboratori non escono per posare i rilevatori. l'affidabilità dei tecnici abilitati al risanamento non viene contemplata anche se questi ultimi si avvalgono di servizi riconosciuti di dosimetria.	I soggetti qualificati quali EIRR (Esperti in interventi di risanamento radon) sono in possesso dei requisiti previsti espressamente dall'allegato II al D.Lgs 101/2020.
11	non siamo in area prioritaria: per gli edifici pubblici nei quali al piano terreno ci siano attività lavorative necessita provvedere ad eseguire misurazioni?	La norma non obbliga ad alcuna misurazione. Tuttavia è applicabile il d.lgs 81/08 circa la valutazione dei rischi, cui il D.Lgs 101/2020 rimanda in più punti dell'art. 17.
12	nel nostro regolamento c'è l'articolo dedicato al radon 2011, necessita aggiornamento al 2023?	Considerato che il testo del regolamento comunale riporta indicazioni in merito alle Linee Guida di Regione Lombardia approvate con decreto n.12678/2011 pertanto il REC soddisfa il requisito richiesto dall'art. 66 septiesdecies della L.R. 33/2009. Si evidenzia che la modulistica unificata in materia edilizia è stata recentemente aggiornata con riferimento alla normativa attualmente in vigore.
13	potrebbe chiarire il caso in cui come luogo di lavoro (comune) effettuo la misurazione annuale e questa risulta superiore alla soglia di 300 cosa mi comporta, posso trasmettere i dati oppure prima di trasmetterli devo risolvere il problema e quindi adeguarmi?	La comunicazione circa la misurazione iniziale di superamento e quella successiva agli interventi di risanamento eseguiti, devono sempre avvenire con le modalità e nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 18 del D.Lgs 101/2020. L'esercente, in caso di superamento, invia una comunicazione di cui all'art.18 c.2, contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica. Tale comunicazione deve essere effettuata anche a seguito delle misure tecniche eseguite.
14	buonasera, per quanto riguarda la prevenzione del rischio radon nelle scuole che non si trovano nelle aree prioritarie e che dispongono di spazi sotterranei (o posti sotto al filo di campagna) con permanenza di persone.. i comuni o la regione hanno già attuato misure operative? e soprattutto.. la gestione del rischio radon deve essere un onere in capo al datore di lavoro (dirigente scolastico) considerando le scuole come luoghi di lavoro oppure la gestione del rischio radon deve essere condotta dal comune (proprietario dell'immobile) per salvaguardare la salute pubblica?	La gestione del rischio radon è in capo all'esercente, ovvero colui che svolge l'attività, ai sensi dell'art. 16 e 17 del D.Lgs 101/2020. Nel caso specifico il dirigente scolastico.
15	nella prevenzione del rischio radon nelle scuole.. i piani terra devono sempre essere attenzionati (anche se non ci sono piani seminterrati)?	I piani terra devono essere attenzionati se in Area Prioritaria rischio radon. Sono fatti comunque salvi gli obblighi di cui al D.Lgs 81/08.
16	il nostro comune nel vigente regolamento edilizio (approvato con delibera di c.c. n. 45 del 21/12/2015) ha recepito le linee guida regionali di ddg 12678 del 21/12/2011. ha pertanto al suo interno le specifiche norme tecniche per la protezione dall'esposizione al gas radon in ambienti chiusi (abbiamo inserito anche un allegato specifico). a mio avviso non è necessario adeguare il nostro regolamento edilizio (a meno non debba inserire anche i riferimenti normativi di cui al d.lgs. 101/2020) è corretta la mia interpretazione?	L'interpretazione è condivisibile, considerato comunque che è presente un refuso sul frontespizio dell'"allegato D" al REC, si suggerisce, in occasione di una prossima revisione, di correggere il riferimento relativo all'anno 2012 inserendo, inoltre, nell'art. 96 anche i riferimenti normativi al d.lgs 101/2020 ed alla LR 3/2022. Si evidenzia che la modulistica unificata in materia edilizia è stata recentemente aggiornata con riferimento alla normativa attualmente in vigore.